

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE E L'ATTUAZIONE DI
INIZIATIVE PER L'AUTONOMIA E IL REINSERIMENTO SOCIALE E
LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITA' DA LAVORO**

tra

INAIL

(Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro),

con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144

nella persona del Presidente Fabrizio D'Ascenzo

e

AGCI

con sede legale in Roma, via Nazionale, 243

nella persona del Presidente Massimo Mota

CONFCOOPERATIVE

con sede legale in Roma, via Torino, 146

nella persona del Presidente Maurizio Gardini

LEGACOOP

con sede legale in Roma, via Guattani, 9

nella persona del Presidente Simone Gamberini

Di seguito dette anche "**Parti**"

PREMESSO CHE

- l'Inail è l'ente strumentale dello Stato che, in attuazione all'articolo 38, comma 2, della Costituzione, ha il compito istituzionale di garantire la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali anche con forme di assistenza e di servizio sociale;
- tra i compiti istituzionali dell'Inail rientra l'erogazione di interventi per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;
- l'articolo 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2014, n.190 ha attribuito all'Inail le competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro disciplinate dal "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" approvato dalla determinazione del Presidente dell'Istituto dell'11 luglio 2016, n. 258, successivamente modificata e integrata dalla determinazione presidenziale del 19 dicembre 2018, n. 527;
- con la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Inail del 14 dicembre 2021, n. 404 è stato approvato il "Regolamento per l'erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, per l'autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione" nell'ambito dei quali sono ricompresi quelli mirati a favorire la partecipazione sociale, l'occupazione e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;
- gli interventi disciplinati dal Regolamento di cui al precedente alinea si pongono in una logica di continuità e di convergenza operativa con quelli previsti dal "Regolamento per il reinserimento e l'integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro" essendo prodromici e complementari al reinserimento della persona con disabilità nel mondo del lavoro;
- l'Inail garantisce la realizzazione degli interventi di reinserimento sociale e lavorativo con la definizione, nell'ambito delle equipe multidisciplinari presenti nelle proprie Strutture territoriali, di progetti personalizzati elaborati anche attraverso le sinergie attivate, in linea con gli obiettivi di promozione della Rete integrata per il collocamento mirato di cui al decreto legislativo n. 151/2015, con altri enti e organismi operanti sul territorio nell'ambito della disabilità, tra i quali rientrano anche le cooperative e, in particolare, le cooperative sociali;
- Confcooperative, Legacoop e AGCI rappresentano oltre 39.000 cooperative e imprese sociali con oltre 1.150.000 occupati e sono le principali organizzazioni di rappresentanza, assistenza, tutela e vigilanza del movimento cooperativo italiano e ne promuovono lo sviluppo, la crescita e la diffusione in tutti i settori economici, tra i quali quello socio-assistenziale e socio sanitario, educativo formativo, e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e con disabilità;
- in particolare, Confcooperative Federsolidarietà, Legacoopsociali e AGCI imprese sociali siglano il CCNL delle cooperative sociali che è il più rappresentativo del settore, con oltre 10.000 cooperative e 400.000 dipendenti cui viene applicato, ed è il settimo CCNL a livello nazionale per numero di lavoratori;

- oltre 4.000 cooperative sociali hanno la finalità prevista dalla legge n. 381 del 1991 dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e con disabilità (cooperative sociali di tipo B) che devono costituire almeno il 30 per cento dei lavoratori e danno lavoro a oltre 120.000 lavoratori con 40.000 persone svantaggiate inserite, di cui 18.500 sono disabili. Il fatturato aggregato (misurato come totale del valore della produzione) generato dalla cooperazione sociale di tipo B (inserimento lavorativo) si attesta a oltre 3.5 miliardi di Euro;
- la cooperazione sociale di tipo B è attiva in tutti gli ambiti di intervento dell'economia anche con servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro e rappresenta una concreta opportunità per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e con disabilità attraverso la capacità di progettare percorsi personalizzati e attuarli anche attraverso personale specializzato quali i tutor per l'inserimento lavorativo;

CONSIDERATO CHE

- le Parti, nel rispetto dei reciproci ruoli istituzionali, hanno manifestato la volontà di avviare una collaborazione ampia e strutturata in merito alla promozione e all'attuazione di iniziative finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;
- sono obiettivi comuni delle Parti:
 - a. la diffusione della cultura dei diritti delle persone con disabilità e la realizzazione di attività congiunte mirate a favorirne la conoscenza;
 - b. la promozione e la realizzazione di iniziative anche mediante il coinvolgimento e la partecipazione degli attori pubblici e privati nei processi funzionali, finalizzate al reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;
- le Parti condividono, a tali fini, l'obiettivo di valorizzare le competenze maturate dalle imprese cooperative e, in particolare, dalle cooperative sociali finalizzandole alle esigenze di reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro;
- le sinergie tra le Parti costituiscono una modalità funzionale a fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

(Finalità)

1. Nella logica di assicurare alle persone con disabilità il godimento e l'esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali, le Parti intendono attivare forme di collaborazione e di interazione finalizzate a promuovere e a realizzare iniziative condivise per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone con disabilità da lavoro.

Articolo 3

(Ambiti di collaborazione)

1. Il presente Protocollo d'intesa definisce gli ambiti di collaborazione per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - o promozione e diffusione di interventi di reinserimento sociale delle persone con disabilità da lavoro di competenza dell'Inail ivi compresi quelli finalizzati a favorirne l'occupazione (interventi di sostegno per intraprendere un percorso di reinserimento nel proprio ambiente di lavoro ovvero, nel caso di disoccupazione, per creare condizioni favorevoli alla ricerca di una nuova occupazione anche nell'ambito delle cooperative e imprese sociali iscritte alle associazioni firmatarie del presente atto; interventi di sostegno anche nel momento del rientro nel contesto di vita familiare, interventi mirati a favorire il recupero delle autonomie; interventi finalizzati allo sviluppo delle abilità sociali e relazionali e a prevenire condizioni di isolamento e di emarginazione);
 - o promozione e diffusione delle misure di sostegno che l'Inail garantisce alle persone con disabilità da lavoro per la conservazione del posto di lavoro o l'inserimento in nuova occupazione anche presso le predette cooperative e imprese sociali (interventi di superamento e di abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro che comprendono gli interventi edilizi, impiantistici e domotici nonché i dispositivi finalizzati a consentire l'accessibilità e la fruibilità degli ambienti di lavoro; interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro che comprendono gli interventi di adeguamento di arredi facenti parte della postazione di lavoro, gli ausili e i dispositivi tecnologici, informatici o di automazione funzionali all'adeguamento della postazione o delle attrezzature di lavoro, ivi compresi i comandi speciali e gli adattamenti di veicoli costituenti strumento di lavoro; interventi di formazione che comprendono sia gli interventi personalizzati di addestramento all'utilizzo delle postazioni e delle relative attrezzature di lavoro connessi ai predetti adeguamenti, sia quelli di formazione e tutoraggio utili ad assicurare lo svolgimento della stessa mansione o la riqualificazione professionale funzionale all'adibizione ad altra mansione);
 - o definizione di elenchi regionali di cooperative e imprese sociali iscritte alle predette associazioni per la realizzazione degli interventi di reinserimento sociale e lavorativo nei confronti degli assistiti Inail con oneri a carico dell'Istituto;

- realizzazione di eventi, studi e iniziative formative finalizzate alla promozione dei valori della cultura della disabilità e agli interventi che l'Inail realizza a favore delle persone con disabilità da lavoro;
 - sostegno e valorizzazione di iniziative rivolte al coinvolgimento dei volontari del Servizio Civile Universale negli ambiti di cui al presente Protocollo.
2. Le modalità e i termini sulla base dei quali attivare il rapporto di collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati saranno oggetto di più puntuale disciplina in appositi accordi attuativi, che verranno stipulati tra le Parti per disciplinarne organicamente i rapporti e che potranno prevedere:
- le modalità operative di attuazione delle attività oggetto di collaborazione;
 - ulteriori iniziative di promozione di tavoli e/o gruppi di lavoro finalizzati allo studio e/o alla elaborazione di comuni progetti e iniziative, anche editoriali, culturali o di ricerca;
 - organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio.

Articolo 4

(Cabina di regia)

1. Le iniziative di cui all'articolo 3 del presente Protocollo d'intesa saranno realizzate attraverso la costituzione, entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, di una Cabina di regia a livello nazionale composta da tre rappresentanti individuati da ciascuna delle Parti mediante provvedimenti dei propri organismi di direzione.
2. La partecipazione alla Cabina di regia è gratuita e senza alcun onere.
3. La Cabina di regia predispone ogni sei mesi una relazione riguardante lo stato di attuazione del presente Protocollo.

Articolo 5

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo risorse professionali, tecniche e strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di tutela della disabilità per la realizzazione delle iniziative derivanti dal presente Protocollo d'intesa, in una logica di compartecipazione e di replicabilità, delle iniziative sviluppate.
2. Le Parti danno atto che dal presente Protocollo non derivano oneri economici diretti e reciproci tra le stesse.

Articolo 6

(Accordi attuativi)

1. Ciascun accordo attuativo di cui all'articolo 3, comma 2, dovrà indicare:
 - gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
 - i profili professionali/amministrativi per l'attuazione delle iniziative da realizzare;

- gli oneri necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'accordo attuativo, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli aspetti riguardanti la proprietà intellettuale dei prodotti realizzati, nonché il diritto alla riproduzione e alla diffusione dei prodotti stessi, secondo quanto previsto nei successivi articoli del presente Protocollo d'intesa;
- gli aspetti riguardanti il trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alle responsabilità tra le Parti, alle finalità perseguite, ai dati trattati, alle eventuali modalità di scambio dati, alle misure di sicurezza previste e al periodo di conservazione dei dati;
- gli aspetti relativi alla tutela della riservatezza e dei dati personali, alla copertura assicurativa, alla promozione dell'immagine e alle pubblicazioni;
- la durata, che non potrà eccedere quella del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 7

(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo di intesa nell'ambito del perseguimento dei propri fini, nonché si impegnano a trattare i dati personali anche di terzi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dell'accordo medesimo, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal d.lgs. n.101/2018 e dalla legge n.205/2021 nonché dal G.D.P.R. – Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 8

(Tutela della riservatezza)

1. Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e a utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.
2. La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali qualora le stesse vengano qualificate come tali dalla Parte divulgante, in una comunicazione scritta inviata alla Parte che le ha ricevute, entro 15 giorni dalla data di divulgazione. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
3. Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere

considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:

- i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
 - ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
 - iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
4. Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle Informazioni Confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 5. La Parte che riceve le Informazioni Confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie Informazioni Confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore, comunque, ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 6. L'utilizzo dei loghi delle Parti nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo d'intesa non richiede il consenso della Parte interessata. Tale consenso sarà invece richiesto nel caso in cui l'utilizzo dei loghi sia straordinario o ecceda l'ambito delle attività predette.

Articolo 9

(Proprietà intellettuale)

1. Con il presente Protocollo d'intesa - pur riconoscendo la proprietà intellettuale delle opere dei prodotti che sono stati elaborati da ciascuna delle Parti, precedentemente alla sottoscrizione della presente collaborazione - le Parti concordano, sin d'ora, che nulla è dovuto laddove tali opere dovessero costituire la base degli studi, delle soluzioni e dei prodotti realizzati nell'ambito esclusivo di questo Protocollo d'intesa e degli accordi attuativi di cui agli articoli 3 e 6 del presente Protocollo d'intesa.
2. Le Parti, in considerazione della valenza scientifica dei prodotti elaborati nell'ambito della collaborazione di cui al presente Protocollo d'intesa e dell'interesse pubblico che i prodotti stessi rivestono, acquisiscono ogni diritto, riconosciuto dalla normativa vigente, inerente alle nuove opere realizzate e sviluppate nell'ambito del Protocollo, e dei successivi accordi attuativi, coordinandone la realizzazione e mettendo in campo, attraverso le proprie professionalità, le peculiari competenze specialistiche.
3. La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.

Articolo 10

(Copertura assicurativa)

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi dei propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 11

(Sicurezza sul lavoro)

1. In relazione a quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., le Parti concordano che, quando il personale di una delle due Parti si reca presso la sede dell'altra per le attività di collaborazione, il datore di lavoro della sede ospitante, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi di cui al predetto d.lgs. n. 81/2008 da lui realizzata, assicura al sopra citato personale, esclusivamente per le attività svolte in locali e spazi di sua competenza, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori, nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro.
2. I lavoratori dipendenti o equiparati di entrambe le Parti devono attenersi, in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, alle norme e regolamenti della sede presso la quale svolgono le attività oggetto del presente Protocollo.

Articolo 12

(Durata)

1. Il presente Protocollo d'intesa avrà la durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovato su richiesta di ciascuna delle Parti e previo consenso della controparte, da inoltrarsi almeno tre mesi prima della scadenza, a mezzo posta elettronica certificata.
2. Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 13

(Foro competente)

1. Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa sorgere dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa.
2. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che sia competente il Foro di Roma.

Articolo 14

(Registrazione e spese)

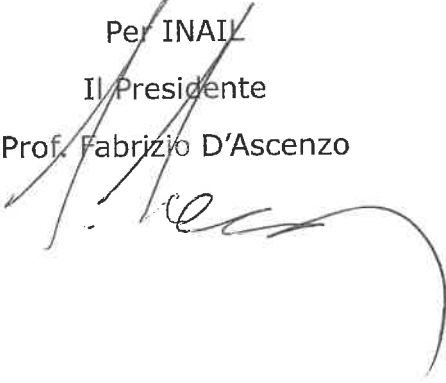
1. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e s.m.i. a cura e spese della Parte richiedente.
2. Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.

Roma, **28 OTT. 2025**

Per INAIL

Il Presidente

Prof. Fabrizio D'Ascenzo



Per AGCI

Il Vicepresidente AGCI imprese sociali

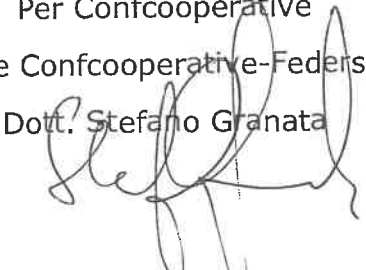
Dott. Emanuele Monaci



Per Confcooperative

Il Presidente Confcooperative-Federsolidarietà

Dott. Stefano Granata



Per Legacoop

Il Presidente Legacoopsociali

Dott. Massimo Ascani

